LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: cosa prevede la nuova legge

DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2016, N. 116: "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare"

di Robert Tenuta – Direttivo Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria

Sulla G.U. n. 149 del 28 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo 20 giugno, n. 116 che, come ampiamente anticipato dei media, prevede la sospensione in 48 ore e il licenziamento in 30 giorni dei dipendenti pubblici colti in flagrante nelle false timbrature.
Essendo stato pubblicato in data 28 giugno 2016 il decreto legislativo 116/2016 entrerà regolarmente in vigore il 13 luglio 2016.

Nell'articolo 1 del provvedimento viene specificato che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato la condotta fraudolenta.
Viene inoltre previsto che la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina la immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4 (e cioè dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari), con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro 48 ore dal momento in cui i soggetti predetti ne sono venuti a conoscenza.

Con lo stesso provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Il dipendente è convocato per il contradditorio a sua difesa con un preavviso di quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione il dipendente convocato può inviare memorie scritte o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, presentare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione da parte del dipendente della contestazione dell'addebito.
E' previsto comunque che la violazione dei suddetti termini non determina la decadenza dell'azione disciplinare, fatta salva comunque l'eventuale responsabilità nei confronti di chi ha violato i termini suindicati.

Entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare è prescritto anche venga presentata denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti che, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi

di informazione (l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia).

Per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento con segnalazione da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.